

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**  
**Sentenza n. 178**  
**Pubblicata l'8 gennaio 2019**

[omissis]

**FATTO e DIRITTO**

1. Con la sentenza n. 519 del 2017 la seconda sezione del TAR X – sede di x, ha respinto il ricorso proposto dalla signora x contro il decreto del dirigente generale (DDG) dell'USR per la x n. x del 28.9.2011, di costituzione della Commissione giudicatrice relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con DDG del MIUR in data 13 luglio 2011; il provvedimento, di cui al verbale n. 18 del 23.2.2012, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso non ha ammesso la candidata medesima alla prova orale; e la graduatoria generale di merito relativa al concorso suindicato.

2. Nel ricorso di primo grado la dr. ssa x esponeva:

- di avere partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con DDG del 13.7.2011, superando la selezione per titoli e venendo ammessa a sostenere le prove scritte, che si erano tenute il 14 e 15.12.2011;
- di avere svolto e consegnato entrambi gli elaborati;
- che la Commissione aveva approvato la “griglia di valutazione” degli elaborati e i criteri di organizzazione del lavoro stabilendo, in particolare, di non procedere alla correzione della seconda prova, “ancorché inserita nel bustone”, nel caso di esito negativo della prima;

-di essersi vista assegnare il punteggio di 13 e, quindi, un giudizio di insufficienza, sul primo elaborato scritto e che, quindi, la Commissione non aveva proceduto alla correzione della seconda prova.

Di qui, il ricorso al TAR, proposto contro la mancata ammissione alla prova orale.

Terminate le prove orali, redatta e approvata la graduatoria di merito, nella quale erano stati inclusi 98 nominativi, la ricorrente esponeva di essere venuta a conoscenza della costituzione illegittima della Commissione esaminatrice, e proponeva motivi aggiunti deducendo l'illegittimità dei provvedimenti già impugnati per la non conformità a legge della costituzione della Commissione, data l'incompatibilità del presidente della stessa, situazione che avrebbe inficiato "ab origine" l'intera attività svolta dalla Commissione.

Con ordinanza n. 307 del 2012 l'istanza di misure cautelari veniva respinta.

L'appello cautelare proposto dalla X ai sensi dell'art. 62 del c.p.a veniva accolto da questa Sezione con l'ord. n. 3371 del 2012 "ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado", e ciò sull'assunto dell'esistenza di "apprezzabili profili di "fumus boni juris" con riferimento al motivo di ricorso concernente il ruolo del prof. X, presidente della commissione esaminatrice e già presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie poi ammessi al concorso".

3.A sostegno della decisione di rigetto il giudice di primo grado osservava, in sintesi, quanto segue.

In ordine al primo motivo, con il quale la ricorrente aveva contestato la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, per difetto di motivazione, con riferimento al punteggio meramente numerico attribuito dalla Commissione alla prova scritta, il TAR richiamava la "copiosa giurisprudenza formatasi sull'esame di abilitazione forense" "con riferimento alla sinteticità del giudizio", secondo cui "anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, l. 7 agosto

1990, n. 241, i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l'inidoneità delle prove scritte e non si è ammessi alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione” .

Il TAR rammentava inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2011, aveva dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 bis, comma 2, 23, comma 5 e 24, comma 1 del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. n. 112 del 2003, “nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La Corte aveva precisato che la graduazione del punteggio numerico, infatti, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità”.

La sentenza di primo grado giudicava non condivisibile la censura basata “su una presunta genericità dei criteri di valutazione, attesa la presenza specifica dei descrittori valutativi, che hanno reso più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla Commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto”.

Sui “tempi di correzione”, la sentenza menzionava “l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l'esame degli elaborati scritti,

atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo (Cons. Stato, IV, n. 970 del 2012)”.

Quanto al motivo aggiunto, con cui parte ricorrente aveva dedotto “l’incompatibilità del Presidente della Commissione Esaminatrice, Prof. x, per avere rivestito in precedenza il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici”, il TAR, nel richiamare il proprio precedente n. 137 del 2013, passato in giudicato, segnalava di essersi “già pronunciato in analoghi procedimenti statuendo che, l’incompatibilità prospettata non rientra in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 c.p.c.”.

4. La dr. ssa x ha proposto appello con due, articolati motivi, riproponendo, nella sostanza, le tesi difensive svolte in primo grado.

In particolare, sub A) l'appellante deduce, in primo luogo, il carattere generico e irragionevole dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione giudicatrice, privi di congrua motivazione e identici sia per la prima che per la seconda prova, e l'illegittimità dell'azione della Commissione stessa anche nella parte in cui si è deciso di non procedere alla valutazione della seconda prova scritta nel caso di esito negativo della prima e, di conseguenza, di non aprire la busta contenente il secondo elaborato.

In secondo luogo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 “per difetto assoluto di motivazione” per non avere, la Commissione, motivato l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase concorsuale.

Manca, nella specie, qualsiasi valutazione analitica e/o sintetica.

Neppure risultano apposte note a margine dell'elaborato, dalle quali desumere le ragioni del giudizio negativo, o utilizzati segni grafici che consentano di individuare aspetti della prova valutati dalla Commissione in modo non positivo.

La prova risulta contrassegnata in modo illegittimo da una mera votazione numerica.

Infine, la sotto articolazione dei criteri di valutazione mediante descrittori non aiuta a comprendere l'iter logico – giuridico seguito dalla Commissione giudicatrice nell'analisi della prova scritta.

Sub B), l'appellante, nel dedurre violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, “incompatibilità nelle nomine” e violazione dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, rileva l'incompatibilità del prof. x, “esaminatore già formatore”, quale presidente della Commissione esaminatrice, per avere rivestito in precedenza il ruolo di responsabile scientifico di un corso di formazione per dirigenti scolastici, esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie, tenutosi poco prima della indizione del concorso.

Lo stesso prof. x è stato poi incaricato dall'USR per la x quale relatore anche in alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in servizio nelle province calabre, da svolgersi nel 2012 e nei quali risultano nominate come referenti due docenti in servizio presso l'USR (x e x), partecipanti al corso di formazione del 2011, candidate al concorso per dirigente scolastico indetto nel 2011 e, si afferma nell'atto di appello, incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso stesso, svoltasi nel 2012.

Le illegittimità riguarderebbero da un lato le maggiori opportunità concesse ai docenti vicari rispetto agli altri partecipanti alla procedura selettiva, e quindi la mancanza di parità effettiva tra i partecipanti; dall'altro, la incompatibilità dell'organo di valutazione, il cui “componente primario” non appare trovarsi in

una posizione di assoluta terzietà ed estraneità rispetto ai partecipanti alla selezione; dall'altro ancora, la mancanza di equidistanza nella valutazione, e di neutralità nel giudizio.

Ma, prima ancora, i soggetti formati attraverso il corso indetto dall'USR risulterebbero avvantaggiati sia nella individuazione degli argomenti oggetto delle prove (già oggetto delle lezioni del corso), sia nella preventiva conoscenza dell'impostazione degli argomenti più gradita al presidente della commissione, sia nella possibilità di ricorrere negli elaborati a esempi, richiami, collegamenti, ecc., già noti in quanto specificamente adoperati nelle lezioni e nel materiale di studio fornito dal corso, con il conseguente venire meno del carattere di terzietà dell'esaminatore.

La partecipazione consentita ai docenti con funzioni vicarie al corso di preparazione indetto dall'USR inficerebbe la procedura concorsuale e concretizzerebbe una disparità di trattamento, oltre alla rilevata violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e correttezza.

La traccia delle prove scritte del concorso, predisposta dalla Commissione presieduta dal prof. x, corrisponde ad argomenti ampiamente trattati nel corso.

In sintesi, l'appellante stigmatizza l'incompatibilità del presidente della Commissione esaminatrice per avere, lo stesso, in base alla prospettazione compiuta dalla ricorrente: a) ricoperto dapprima il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici al quale hanno preso parte anche docenti con funzioni vicarie, b) svolto la funzione docente di relatore in seminari di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici di ruolo, organizzati dall'USR della x per il 2012 e in relazione ai quali erano state designate come referenti due docenti in servizio presso l'USR (le prof. sse x e x), "incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale" del concorso.

5. Il MIUR si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello.

6. Con ordinanza n. 4345 del 2017 questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari ex art. 98 del c.p.a. osservando che a un primo esame l'appello non evidenziava l'erroneità della sentenza impugnata, "nemmeno per quanto riguarda il motivo basato sulla affermata incompatibilità del presidente della Commissione giudicatrice, prof. x".

7. L'appello è infondato e va respinto.

La sentenza va confermata, sia pure con le precisazioni e integrazioni motivazionali che seguiranno, riferite a entrambi i motivi di impugnazione.

7.1. In primo luogo vanno respinti i profili di censura imperniati sul difetto di motivazione e sulla genericità dei criteri di valutazione.

In via preliminare e in termini generali appare pertinente il riferimento compiuto dal TAR nella sentenza impugnata all'indirizzo giurisprudenziale sul voto numerico relativo agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

In ogni caso, sul tema più specifico e, forse, più appropriato, delle procedure concorsuali pubbliche, costituisce giurisprudenza di questo Consiglio di Stato talmente consolidata da esimere questo Collegio dal compiere citazioni plurime, bastando qui rinviare a Cons. Stato, III, n. 2564 del 2018, p. 5.5., quella per la quale in presenza – come nel caso qui in esame - di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di spiegazioni o chiarimenti ulteriori, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, in maniera tale da assicurare la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, e da garantire la "pregnanza" delle

espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di apprezzamento dai quali desumere in modo adeguato la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (contraddizione che nella specie non emerge, come si dirà anche più avanti), configurandosi ogni ulteriore apprezzamento come un indebito sindacato di merito, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità. Pare poi il caso di aggiungere che ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi formulati, non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

Solo se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato, può essere considerata illegittima la valutazione delle prove in forma numerica.

Non è però questo il nostro caso, come si preciserà meglio “infra”, dato che nel giudizio odierno, come anche il TAR ha correttamente osservato, riferendosi alla “presenza specifica di descrittori valutativi”, viene in rilievo la formulazione di criteri di massima tutt'altro che generici, e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali, come rilevato, può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica.

Guardando adesso più vicino la fattispecie in esame, diversamente da ciò che si sostiene nell'atto di appello la Commissione ha specificato e puntualizzato in maniera adeguata i “descrittori valutativi” di cui tenere conto, individuandoli, come si ricava dall'esame dei verbali della Commissione medesima, prodotti in giudizio, nella “puntualità dei riferimenti normativi..., (nella) conoscenza



dell'argomento..., (nella) chiarezza e correttezza della esposizione..., (nella) padronanza della lingua..., (nella) capacità di rielaborazione personale...”, e formulando, al termine della valutazione, un giudizio sintetico, mediante un punteggio numerico, da “inaccettabile” a “eccellente”, qualificando come “insufficiente” il punteggio da 13 a 16 (fascia entro la quale rientra il punteggio conseguito dalla ricorrente nella prima prova scritta).

La “griglia di valutazione”, insomma, esiste, è congrua e specifica, sicché l'attribuzione del punteggio numerico è da considerarsi legittima.

Il Collegio ritiene dunque che il “modus operandi” della Commissione abbia reso possibile alla candidata una difesa idonea delle proprie ragioni dinanzi al Giudice amministrativo (entro i limiti, s'intende, del sindacato, per vero assai ristretto, che questo Giudice può esercitare sulle valutazioni della Commissione in tema di prove di esame. E a quest'ultimo riguardo va rammentato che la valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile in questa sede di giurisdizione di legittimità soltanto per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1519 del 2017, p. 2.), il che, nella specie, non risulta avvenuto né comprovato, avendo la Commissione, stando agli atti, fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione prestabiliti, con modalità immuni da vizi valutabili in sede di giurisdizione di legittimità.

Sulla questione, poi, relativa al fatto che la Commissione ha deciso di non procedere alla valutazione della seconda prova scritta nel caso di esito negativo della prima e, di conseguenza, di non aprire la busta contenente il secondo elaborato, questa Sezione considera legittima e corretta la scelta operata dalla Commissione.

E infatti, in tutti i casi nei quali non è richiesta dalla legge una valutazione complessiva e globale delle prove scritte di esame, caso in cui rientra l'odierno

concorso per dirigente scolastico, in maniera legittima la Commissione può decidere di non procedere alla correzione della seconda prova scritta, ancorché la stessa sia inserita nel “bustone”, qualora la prima prova abbia avuto esito negativo.

Ancora, il profilo di censura inerente i tempi di correzione degli elaborati non può trovare accoglimento.

In proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, non sono normalmente sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità i tempi dedicati dalla Commissione giudicatrice di un concorso alla valutazione degli elaborati dei candidati, soprattutto quando tali tempi siano calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, e ciò perché non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (v., “ex multis”, Consiglio Stato, sez. IV, n. 970 del 2012, decisione che in modo appropriato il TAR menziona nella sentenza impugnata; cfr. anche Cons. Stato, IV, n. 5155 del 2006).

7.2. Neppure può trovare accoglimento il motivo dedotto sub B), attinente, come si è rilevato sopra al p. 4., alla affermata incompatibilità del presidente della Commissione, prof. x, quale “esaminatore – formatore”, per avere, il medesimo, ricoperto l’incarico di responsabile scientifico nell’ambito di un corso di formazione per dirigenti scolastici, esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie, svoltosi poco prima della indizione del concorso, avvenuta nel luglio del 2011, e per avere, lo stesso prof. x, su incarico dell’USR per la x, preso parte nel 2012 quale relatore ad alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in servizio nelle province calabre, in relazione ai quali erano state designate come referenti due docenti in servizio

presso l'USR, a loro volta partecipanti al corso di formazione del 2011, candidate al concorso e incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale, secondo quanto affermato dall'appellante e non smentito dal MIUR (in disparte ogni considerazione preliminare sul fatto che da una lettura congiunta della sentenza impugnata e del motivo di appello, quest'ultimo sembrerebbe tradursi in una mera, insufficiente riproposizione del motivo aggiunto formulato nel ricorso originario in primo grado, recando una critica generica alla sentenza senza confutare in modo adeguato le ampie considerazioni svolte dal TAR, con la sentenza n. 137 del 2013, richiamata "per relationem" nella decisione impugnata, a sostegno del convincimento circa la infondatezza della censura di incompatibilità dell' "esaminatore – formatore").

In proposito, ancora in via preliminare non sembra inutile puntualizzare che la infondatezza del motivo di appello sub B) consente a questo Collegio di prescindere dal prendere posizione sulla questione, legata alla tipologia della censura, relativa alla necessità di integrare il contraddittorio disponendo la notificazione dell'appello nei confronti dei vincitori della procedura concorsuale.

Andando alla sostanza del motivo, premesso che non sussiste, in materia di concorsi pubblici, una norma "specificata" sulla astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, e che sulla questione sono applicabili disposizioni il contenuto delle quali, come subito si dirà, è di stretta interpretazione e non è estensibile in via analogica, viene in rilievo, sul piano normativo, anzitutto l'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, recante "Adempimenti della commissione", in base al quale "Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono

situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

Viene poi in considerazione l’art. 51 c.p.c. , il quale sancisce che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi:

- “1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”.

Con formula di chiusura, l’art. 51 c.p.c. prevede infine che, in ogni altra ipotesi in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quella gravità.

Dunque, nei pubblici concorsi, i componenti della commissione esaminatrice hanno l’obbligo di astenersi soltanto – ed esclusivamente – se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.

Come si è accennato sopra, l’elencazione delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 51 c.p.c., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia delle procedure concorsuali, assume carattere tassativo e, come tale, è insuscettibile di estensione analogica, stante l'esigenza

di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (v. , “ex multis”, Cons. Stato, sez VI, n. 4015 del 2013 e n. 4858 del 2012).

Questi casi non esauriscono tuttavia le ipotesi di astensione.

Vi è da considerare anche l'art. 6-bis della l. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), secondo cui il «responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Peraltro, come si dirà “amplius, infra”, la mancata ammissione alle prove orali risale al luglio del 2011 e, in ogni caso, la procedura concorsuale “de qua” si è conclusa nel mese di giugno del 2012, vale a dire prima della entrata in vigore del citato comma 41.

Senza considerare che nella specie non vi era conflitto d'interessi in atto, venendo in considerazione collaborazioni scientifiche ormai esauritesi.

Sul tema, affine, dei concorsi per cattedra universitaria, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, e qui condiviso, la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti, esaminatore e candidato, di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.

Detta situazione si ritiene verificata soltanto se tale collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità e intensità tali da dare luogo a un vero e proprio sodalizio economico - professionale.

Dai rapporti di carattere scientifico vanno distinti quelli di ordine professionale ed economico, dalla cui presenza sorge invece il dovere di astensione (v. Cons.

Stato, VI, n. 4858 del 2012, p. 12. e, ivi, rif. giurisprudenziali ulteriori; v. anche Cons. Stato, III, n. 5023 del 2012, p. 7., in tema di concorso per dirigente medico, Cons. Stato, VI, n. 3366 del 2014, relativamente a un concorso per dirigente scolastico, e Cons. Stato, VI, n. 3276 del 2012, p. 31., su controversia riguardante un concorso a cattedra universitaria, con riferimento al quale questa Sezione ha escluso quella “comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario”).

Non costituisce invece ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio.

Ora, benché sia vero che una cosa sono i concorsi per cattedre universitarie, nei quali l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione tra esaminatore e candidato costituisce ipotesi piuttosto frequente, e altra situazione, non pienamente collimante, sia la procedura concorsuale per la nomina a dirigente scolastico; e che le enunciazioni della giurisprudenza in materia non possano essere recepite in modo avulso dal contesto di riferimento specifico, ma debbano essere “calate” nella fattispecie concreta; pure, appare innegabile la sussistenza di elementi di contiguità tra vicende come quella odierna e controversie riguardanti il personale docente universitario.

Inoltre, come anticipato sopra, la mancata ammissione alle prove orali risale al luglio del 2011 e, in ogni caso, la procedura concorsuale “de qua” si è conclusa, con le prove orali, nel mese di giugno del 2012, vale a dire prima della entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'art. 1, comma 41 della quale ha aggiunto, dopo l'art. 6 della l. n. 241 del 1990, l'art. 6 bis, intitolato “Conflitto di

interessi”, in base al quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Art. 6 bis che, perlomeno nella interpretazione di taluni giudici di primo grado, nel rendere esplicita la volontà del legislatore di impedire “ab origine” il verificarsi di situazioni di interferenza, sembrerebbe avere introdotto un obbligo più generale e quindi stringente di astensione, comprensivo di qualsiasi situazione, anche soltanto di potenziale conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, inclusa l’attività svolta dalle commissioni di concorso, ponendosi quale disposizione finalizzata a una applicazione più vasta ed efficace dei principi di cui all’art. 97 Cost., rispetto a quanto la norma di cui all’art. 51 del c.p.c. sia in grado di garantire.

In definitiva, la situazione nella quale si è trovato a operare il prof. x, descritta sopra in dettaglio, al p. 4., e nell’ “incipit” di questo p. 7.2., tenuto conto del carattere di stretta interpretazione delle ipotesi di incompatibilità, del quadro normativo e giurisprudenziale dell’epoca, delineato sopra, e delle caratteristiche concrete del corso – universitario, e non privato - di formazione svoltosi tra il marzo e il maggio del 2011, aperto a docenti con funzioni vicarie e del quale il prof. x era il responsabile scientifico, concretatosi in 36 ore di lezione frontale, non sembra a questo Collegio, pur dovendosi dare atto di un differente “avviso cautelare” espresso dalla Sezione con l’ord. n. 3371 del 2012, resa in sede di appello ex art. 62 del c.p.a. su un ricorso pressoché identico a quello odierno, aver raggiunto quel livello di “intensità di comunanza di interessi economici, di lavoro o professionali” tale da far sorgere un fondato sospetto che la valutazione di taluni candidati non sia stata oggettiva ma, al contrario, sia stata influenzata dalla conoscenza personale dei candidati, o meglio delle candidate

medesime, poi dichiarate vincitrici, sì che non sembra si possa ricadere in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c. .

In conclusione, l'appello va respinto.

Tuttavia, le spese del grado del giudizio possono essere compensate in via eccezionale, tenuto conto dell'esistenza di taluni profili di controvertibilità della questione di cui al p. 7.2. oltre che della difesa di mera forma svolta dal MIUR.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>